



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
UFFICIO X AMBITO TERRITORIALE DI SALERNO

Via Monticelli n.1 Loc. Fuorni 84131 Salerno - tel. 089771611
P.E.C.: uspsa@postacert.istruzione.it - P.E.O.: usp.sa@istruzione.it - Sito Web: www.csasalerno.it
UFFICIO RECLUTAMENTO 089/771651 – 54 – 59 - 48

IL DIRIGENTE

VISTA la legge 3 maggio 1999/124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico, e in particolare, gli artt. 1, 2, 6 e 11, comma 9;
VISTO il D.M. 235/2014 recante norme di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento provinciali del personale docente ed educativo per il triennio 2014/17;
VISTI i decreti di quest'Ufficio prott. nn. 10971 del 26/08/2014 e 10971/1 del 27/08/2014, con i quali sono state approvate e pubblicate le G.A.E. definitive del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado, valide per il triennio 2014/17 e successivi decreti di rettifica e/o integrazione;
VISTO il decreto del Consiglio di Stato n. 6364/2018 REG.PROV.CAU. - N. 10274/2018 REG.RIC.;;
VISTA la richiesta avanzata dall'aspirante docente LARDO Elisabetta per il tramite del proprio legale di fiducia di esecuzione della decisione sopra indicata;
ACCERTATO che il nominativo della sig.ra LARDO figura tra quelli dei ricorrenti;
RILEVATO tuttavia che il decreto sopra indicato richiama la sentenza Tar Lazio 6 novembre 2018, n. 10867, con cui è stato annullato il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 506 del 19.06.2018 nella parte in cui non prevede alcuna possibilità di reinserimento né alcuna modalità applicativa di presentazione della relativa domanda per chi, come i ricorrenti, voglia chiedere il reinserimento nella rispettiva graduatoria e fascia di appartenenza;
ACCERTATO che la sig.ra LARDO Elisabetta non è mai stata inserita nelle graduatorie ad esaurimento;
RILEVATO che la medesima, sconosciuta al Sistema Informativo dell'Istruzione, non avrebbe potuto partecipare al ricorso, in quanto non inserita, in precedenza, nelle graduatorie ad esaurimento né di questa né di altra provincia;
RILEVATA l'esigenza di non procedere ad un non consentito inserimento *ex novo* nelle GAE di soggetti non aventi titolo, in quanto ciò contrasterebbe con il disposto specifico del decreto del Consiglio di Stato sopra citato oltre che con le disposizioni normative in materia di graduatorie ad esaurimento;

DISPONE

Per le motivazioni di cui in premessa, in esecuzione dello stesso decreto del Consiglio di Stato n. 6364/2018 REG.PROV.CAU. - N. 10274/2018 REG.RIC., **non è consentito l'inserimento ex novo nella GAE di questa provincia della ricorrente sig.ra LARDO Elisabetta, nata il 06/11/1973 (PD)**, sconosciuta al Sistema Informativo dell'Istruzione.

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall'ordinamento.

AA/of
francesco.oliva.sa@istruzione.it
tel. 089/771648

IL DIRIGENTE
Annabella Attanasio